



Gruppo **Ingegneria** Torino S.r.l.

Codice Etico


Codice Etico - GIT

COPIA NON CONTROLLATA

Redazione
E. Menardi

Controllo
M.Zanella

COPIA CONTROLLATA

Gruppo Ingegneria Torino S.r.l.
Approvazione

ing. **Cristiano Cavallo**
(Amministratore Unico)



1 PREMESSA

1.1 La Società

Gruppo Ingegneria Torino S.r.l. (di seguito denominata per brevità GIT) è una Società di ingegneria nata nel 2013, dalla volontà di riunire sotto un'unica direzione tecnica amministrativa professionalità ed esperienze nei molteplici campi dell'ingegneria e dei settori di consulenza ad essa collegati. GIT opera nell'ambito delle diverse fasi di progettazione previste dalla normativa vigente, della Direzione Lavori e relativo coordinamento della sicurezza, della consulenza specialistica e, grazie ai recenti sviluppi normativi, è in grado di garantire anche la realizzazione/costruzione di opere, garantendo sempre prodotti di alto livello.

La Direzione Tecnica ed Amministrativa è affidata all'ing. Cavallo Cristiano, che cura le attività sviluppate all'interno di Gruppo Ingegneria Torino S.r.l., nonché i rapporti con i Clienti (siano essi enti privati o pubblici), i fornitori, i consulenti ed i Soci.

GIT è costituita da complessivi 20 Soci, di cui alcuni operano con continuità all'interno della sede principale di Torino, con il compito di coordinarne l'attività; altri sono Soci "esterni", che svolgono la propria attività professionale per conto di GIT negli specifici settori di competenza. Numerose sono le partnership che GIT vanta con Società con comprovate competenze specifiche.

GIT vanta inoltre la consulenza scientifica di docenti universitari che operano all'interno della società in qualità di Soci. L'attività societaria viene svolta grazie al contributo di collaboratori interni qualificati, giovani, dinamici e fortemente motivati.

Sono state recentemente aperte ulteriori sedi presso Asti (AT), Torre del Greco (NA), Roma (RM), Monteroni di Lecce (LE).

GIT svolge la propria attività nei confronti di Clienti privati e pubblici, italiani ed esteri, di primaria importanza nei rispettivi settori e nei confronti dei quali ritiene fondamentale garantire sempre un comportamento trasparente e conforme ai principi della normativa vigente.

1.2 I valori

È impegno di GIT e della sua Direzione garantire sempre un'attività che abbia un alto apporto ingegneristico, che possa accrescere il soddisfacimento delle aspettative dei Clienti ed il rispetto delle normative cogenti, applicabili nei diversi ambiti, comprese le norme di carattere ambientale.

I servizi offerti da GIT si ispirano a criteri di efficienza, efficacia, economicità, elevata qualità, operando con professionalità e competenza, nel pieno rispetto dell'ambiente e della sicurezza, nei diversi ambiti di attività.

Gruppo Ingegneria Torino S.r.l.
Ing. Cristiano Cavallo
(Amministratore Unico)

L'operatività della Società in diversi contesti, compresi ambiti nei quali risulta importante garantire la privacy e la riservatezza delle informazioni acquisite per lo sviluppo degli incarichi, rende la gestione dei rapporti con gli stakeholders¹ un aspetto fondamentale dell'attività societaria, condotta nel rispetto della Responsabilità Sociale che GIT ha nei loro confronti.

1.3 Il Codice Etico

Il presente Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione dell'attività di GIT assunti da tutti coloro che collaborano, operano o intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la società.

Il presente Codice esprime principi e valori di comportamento il cui rispetto consente di prevenire il rischio di commissione di reati di cui al D. Lgs. n.231/01², nell'ambito delle attività svolte da GIT.

I principi, le disposizioni e le sanzioni ivi riportate sono vincolanti per:

- la Direzione Tecnica Amministrativa di GIT nel perseguimento dell'attività societaria e dei relativi obiettivi;
- i collaboratori che intrattengono rapporti contrattuali, di qualsiasi natura (non rientrano in tale categoria i "fornitori" intendendosi per tali in questo contesto coloro che approvvigionano materiale per l'attività);
- i Soci;
- le società e gli studi Partner;
- tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi o gratuiti di qualsiasi natura con GIT;

nel seguito anche indicati come *Destinatari*.

Conformità alle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, trasparenza e correttezza gestionale, buona fede, fiducia e cooperazione con gli stakeholders sono i principi etici cui si ispira GIT, con i seguenti obiettivi:

- competere efficacemente e lealmente sul mercato (italiano ed estero);
- accrescere la soddisfazione dei clienti e degli stakeholders in generale;
- garantire una crescita professionale ed umana delle proprie risorse.

La convinzione di agire a vantaggio di Gruppo Ingegneria Torino non giustifica in alcun modo l'adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi e con le disposizioni normative vigenti.

¹ **Stakeholder**: persona od organizzazione che può influenzare, essere influenzata, o percepire se stessa come influenzata da una decisione o attività (Definizione di base delle norme ISO di sistemi di gestione); si intende con tale termine tutti i soggetti (pubblici o privati, italiani o esteri, persone fisiche o giuridiche) che abbiano a qualsiasi titolo contatti con GIT e/o abbiano comunque un interesse nell'attività della stessa.

² D.Lgs. n.213/01 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n.300

2 PRINCIPI GENERALI

GIT si impegna al pieno rispetto della normativa vigente italiana e di altri paesi in cui svolga la propria attività, in conformità a quanto stabilito nel presente Codice.

2.1 Impegno della Direzione di GIT

La responsabilità dell'attuazione e dell'aggiornamento del presente documento è della Direzione societaria, che può avvalersi della collaborazione di figure interne specificatamente individuate a tale fine. In particolare, GIT si impegna a:

- diffondere il presente Codice Etico al proprio interno ed all'esterno;
- aggiornare costantemente il presente documento;
- attuare quanto previsto nel Codice Etico;
- verifica di ogni violazione (o presunta tale) del Codice Etico, con valutazione delle relative conseguenze e applicazione di adeguate sanzioni, in ragione delle conseguenze che dette violazioni possono comportare alla reputazione e/o all'attività societaria.

La Direzione svolge il ruolo di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n.231/01, eventualmente coadiuvata da figure interne appositamente individuate a tal fine.

2.2 Impegno dei Destinatari

Tutti i *Destinatari* sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto dei valori e dei principi contenuti nel presente Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, nonché al rispetto della normativa vigente italiana e dei paesi esteri in cui opera GIT.

I rapporti ed i comportamenti dei *Destinatari* verso l'interno e l'esterno devono essere improntati alla correttezza, chiarezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle leggi e normative.

I *Destinatari* si impegnano a perseguire i propri obiettivi e svolgere la propria attività con lealtà, serietà, onestà, competenza, professionalità e trasparenza, nell'assoluto rispetto della normativa vigente e di quanto disposto nel presente documento, evitando comportamenti contrari.

Chiunque rilevi, venga a conoscenza o preveda eventuali inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Codice, nel D.Lgs. n.231/01 e nella normativa vigente, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di GIT, nonché a collaborare attivamente nel rispetto del proprio ambito di competenza per la verifica delle presunte violazioni.

Inoltre, chiunque violi i principi enunciati nel presente Codice Etico, anche se non deriva da essi un danno diretto a GIT o una sua responsabilità verso terzi, è tenuto ad assumerne la personale responsabilità, sia verso l'interno di GIT sia verso l'esterno.

2.3 Utilizzo di sistemi informatici

L'utilizzo di sistemi informatici e telematici è caratterizzato dal rispetto dei principi di correttezza, tutela del segreto della corrispondenza e della privacy, in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati trattati, a tutela di GIT e di parti terze.

GIT tutela i diritti di proprietà intellettuale relativi all'utilizzo di programmi e dati informatici e telematici e, più in generale, di opere d'ingegno, adottando misure idonee ad assicurare che l'accesso ai dati avvenga nell'assoluto rispetto delle normative e della privacy dei soggetti eventualmente coinvolti, in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e che queste vengano trattate da soggetti espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni.

2.4 Valore contrattuale del Codice Etico

L'osservanza di quanto disposto nel presente Codice è parte essenziale delle obbligazioni che i Soci, i collaboratori ed i partners di GIT assumono³ nello svolgimento della propria attività per conto e/o nel nome della Società.

Le violazioni delle norme di comportamento stabilite nel presente documento costituiscono grave inadempimento e possono comportare la risoluzione del rapporto di collaborazione o la decadenza dallo status di Socio, nei casi più gravi.

L'osservanza dei principi etici e dei valori enunciati nel presente Codice è parte essenziale del rapporto anche con tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi o gratuiti, di qualsiasi natura, con GIT. La violazione di detti principi e valori può comportare la risoluzione del rapporto in atto e/o l'applicazione del regime sanzionatorio previsto, in base alla gravità delle conseguenze della violazione stessa.

È fatta salva la facoltà per GIT di richiedere il risarcimento di tutti i danni (materiali e morali) che possano derivare da tali violazioni. L'applicazione del regime sanzionatorio previsto nel presente documento non esclude l'applicazione di ulteriori sanzioni/pene dalla normativa vigente, derivanti da un eventuale procedimento avviato dalle autorità giudiziarie competenti.

2.5 Struttura di attuazione e controllo

Nell'ambito del presente Codice, GIT individua le seguenti figure e relative responsabilità:

- *Direzione di GIT*, con il compito di:

³ Art. 2104 cc – Diligenza del prestatore di lavoro: Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

- promuovere la conoscenza del contenuto del Codice;
- assicurare la diffusione e aggiornamento costante del presente documento;
- assicurare l'attuazione delle disposizioni del Codice Etico;
- intraprendere le adeguate misure sanzionatorie in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente documento;
- *Organismo di vigilanza*, con il compito di:
 - assicurare la verifica di ogni notizia di violazione delle norme del presente Codice;
 - collaborare nella diffusione dei contenuti del presente documento, fornendo ove richiesti i necessari chiarimenti/delucidazioni.

3 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI INTERNE

Le risorse umane che operano attivamente per la Società sono l'elemento fondamentale che garantisce il successo aziendale duraturo; è pertanto interesse primario di GIT garantire la valorizzazione e la crescita professionale ed umana delle proprie risorse, siano essi collaboratori (con rapporti continuativi e duraturi) o Soci della stessa.

La Direzione di GIT si impegna a mettere in atto iniziative volte a garantire ed incentivare la valorizzazione e l'accrescimento delle competenze, della creatività e della partecipazione attiva delle proprie risorse umane, anche al fine di creare un ambiente di lavoro stimolante e positivo.

Le politiche di selezione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione sono improntate unicamente a criteri meritocratici e di competenza, senza alcuna discriminazione di genere.

La Direzione di GIT si impegna affinché le proprie risorse non subiscano condizionamenti illeciti e disagi morali nello svolgimento della propria attività, intervenendo laddove percepisca comportamenti diffamatori e/o ingiuriosi, o che possano essere ritenuti tali. Si impegna, inoltre, a evitare ed eventualmente perseguire molestie di ogni tipo che possano avvenire sul luogo di lavoro.

È inoltre impegno della Direzione di GIT:

- creare un ambiente stimolante e positivo, del quale tutte le risorse si sentano parte ed incentivate a creare e mantenere un clima di reciproca fiducia, trasparenza e collaborazione;
- la tutela della salute dei lavori, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/08. Tutte le risorse sono chiamate a collaborare con l'RSPP interno nominato, al fine dell'individuazione dei possibili rischi aziendali interni.

3.1 Principi a cui deve attenersi il personale

Le risorse, siano esse collaboratori (a qualsiasi titolo) o Soci di GIT, nello svolgimento della propria attività in nome e per conto della stessa e nei rapporti con colleghi e terzi, sono tenuti al rispetto dei seguenti valori societari:

- lealtà e responsabilità;
- onestà ed integrità;
- creatività e propositività;
- collaborazione, trasparenza, rispetto;
- efficienza e miglioramento continuo.

Le risorse di GIT sono tenute altresì a:

- non fornire informazioni relative all'attività societaria, salvo che siano deputati a tale fine o tenuti per legge;
- non divulgare informazioni sensibili acquisite nello svolgimento della propria attività per conto di GIT, salvo che siano stati esplicitamente autorizzati dalla Direzione;
- non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con GIT.

3.1.1 Conflitto di interessi

Tra GIT e le proprie risorse esiste un rapporto di piena fiducia e trasparenza, che impone alle risorse stesse di utilizzare i beni della società e le proprie competenze per il perseguimento dell'attività e dell'interesse societario, in conformità ai principi etici del presente Codice.

Le risorse devono evitare ogni situazione ed ogni attività personale che possa contrapporre un interesse personale (anche indiretto) all'interesse societario; sono inoltre tenute ad informare immediatamente la Direzione di possibili situazioni di conflitto di interesse⁴ con l'attività societaria o di altre situazioni che possano condizionarne in alcun modo la capacità di prendere decisioni, in maniera oggettiva, autonoma ed imparziale, nell'interesse di GIT.

Anche i consulenti esterni e le società partner devono assumere specifici impegni volti ad evitare possibili conflitti di interesse tra l'attività propria e quella di GIT, astenendosi dall'utilizzare l'attività svolta per conto di GIT o le informazioni assunte in tale contesto per conseguire per sé o terzi ingiusti vantaggi.

⁴ A titolo esemplificativo e non esclusivo, rappresentano potenziali situazioni di conflitto di interessi: interessi economici e finanziari della risorsa di GIT o di familiari, in attività di fornitori, partner, clienti e concorrenti; l'utilizzo della propria funzione societaria o delle informazioni acquisite in ragione della propria attività in modo che si possa creare un conflitto tra gli interessi propri e quelli di GIT; svolgimento di attività lavorativa presso consulenti, fornitori, clienti.

4 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI ESTERNE

Le risorse di GIT devono improntare sempre il proprio comportamento ai valori di trasparenza e lealtà alla società, anche quando intrattengono rapporti con interlocutori esterni, intendendosi per tali:

- committenti (pubblici o privati);
- fornitori esterni (consulenti occasionali di GIT o fornitori di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dell'attività, quali materiale consumabile, energia elettrica, materiale informatico, ecc...) e controparti negoziali in genere;
- altri stakeholders.

I comportamenti delle risorse devono essere volti sempre a non ledere l'immagine e la rispettabilità societaria, con particolare riguardo alla sua credibilità ed affidabilità.

I rapporti attinenti alle attività svolte per conto di Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Clienti Privati, in generale, devono essere gestiti ed intrapresi con spirito collaborativo, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, nonché dei valori del presente Codice Etico, in modo da non compromettere la reputazione di alcuna parte.

Nei rapporti di affari GIT si ispira a valori di correttezza, trasparenza, efficienza e rispetto della normativa vigente, nonché ai valori espressi nel presente documento, esigendo analogo comportamento anche dai soggetti che intrattengono con essa rapporti di natura economico/commerciale di qualsiasi natura; a tal fine, la Direzione di GIT presta particolare attenzione alla scelta delle controparti commerciali.

La selezione di fornitori e controparti negoziali deve avvenire nel rispetto dei principi di meritocrazia e non discriminazione, sulla base di criteri di valutazione oggettivi e trasparenti.

Particolare attenzione deve essere posta alle attività che comportino trasferimento di denaro, beni o altre utilità: la Direzione di GIT si impegna a non svolgere operazioni che possano comportare il ricevimento di somme di denaro provenienti da fatti illeciti⁵, astenendosi per tanto dal ricevere denaro in contante, titoli al portatore ovvero per tramite di intermediari non abilitati o attraverso l'interposizione di soggetti terzi in modo da rendere impossibile il riconoscimento del soggetto erogante, ovvero dall'avere o intrattenere rapporti di natura economico-finanziaria con soggetti aventi sede in Paesi in cui non sia garantita la trasparenza societaria.

⁵ Art. 648 cp – Ricettazione: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere, occultare, è punito con la reclusione da 2 ad 8 anni e con la multa da 516 a 10329 € [...].

Art. 648-bis cp – Riciclaggio: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1032 a 15493 € [...].

Art. 648-ter cp – Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 1032 a 15493 € [...].

4.1 Omaggi, benefici e promesse di favori

È vietato corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un loro ufficio⁶.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono leciti solo se di lieve entità economica e comunque tali da non ledere la reputazione di entrambe le parti.

Nei rapporti di affari con fornitori e controparti commerciali in generale è fatto divieto di pagare o ricevere denaro, beni o altre utilità; sono ammessi invece omaggi ed atti di ospitalità tipo pranzi e cene, solo nel caso in cui siano di modesta entità e tali da non ledere la reputazione di alcuna parte.

Qualunque sia la forma, che deve rientrare tra quelle ammesse e di lieve entità, saranno considerati leciti solo quelli debitamente autorizzati dalla Direzione di GIT.

5 INFORMATIVA SOCIETARIA E CONTABILITÀ

La Direzione di GIT si impegna a mantenere un'adeguata di comunicazione dei dati societari, nelle forme ritenute maggiormente adeguate a rispondere e garantire gli interessi degli stakeholders⁷. Una esaustiva e chiara comunicazione societaria, infatti, costituisce garanzia della correttezza e trasparenza di rapporti. Si impegna altresì affinché nelle comunicazioni sociali e nei bilanci, le registrazioni contabili ed i dati finanziari siano rappresentati in maniera veritiera, completa e trasparente.

Ogni registrazione contabile deve rappresentare esattamente quanto contenuto nei relativi documenti di supporto.

⁶ Art. 317 cp – Concussione: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.

Art. 318 cp – Corruzione per l'esercizio della funzione: Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

Art. 319 cp – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.

Art. 319-quater cp – Induzione indebita a dare o promettere utilità: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 anni a 10 anni e 6 mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni.

Art. 320 cp – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 321 cp – Pene per il corruttore: Le pene stabilite nel primo comma dell'art.318, nell'art.319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

⁷ Con riferimento al presente punto, gli stakeholders da tenere in considerazione sono in particolare: i Soci, le banche ed istituti finanziari in generale ed i Clienti.

6 REGIME SANZIONATORIO

GIT si impegna a garantire che chiunque abbia segnalato all'Organismo di Vigilanza l'avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel presente Codice Etico non subisca ritorsioni, illeciti condizionamenti o discriminazioni di alcun tipo. Si impegna altresì a seguito di tali segnalazioni ad intraprendere tutte le azioni necessarie a verificare le avvenute o tentate violazioni, applicando le eventuali opportune misure sanzionatorie indicate nel presente paragrafo.

6.1 Principi generali

La violazione dei principi e dei valori contenuti nel presente Codice Etico compromettono il rapporto fiduciario tra GIT e chi ha commesso tale violazione. Tale comportamento pertanto sarà perseguito da GIT, indipendentemente dalla rilevanza penale e/o civile che lo stesso possa avere.

Il regime sanzionatorio sarà applicato in maniera proporzionale alle conseguenze che le violazioni ai principi sanciti nel presente documento possono (anche potenzialmente) avere sulla reputazione, sulla credibilità e sull'immagine di GIT.

Nel caso di violazione del Codice Etico e della legislazione vigente, la Direzione di GIT assumerà i provvedimenti che riterrà più opportuni, tenendo conto della gravità della violazione commessa e delle relative conseguenze per la società.

6.1.1 Violazioni ad opera di Soci di GIT

In caso di violazione da parte di Soci di GIT dei valori e principi del Codice Etico e delle prescrizioni legislative vigenti, la Direzione di GIT, ritenendo tale violazione grave provvederà all'applicazione delle misure sanzionatorie ritenute più idonee tra le seguenti:

1. nel caso in cui il Socio abbia posto in essere comportamenti violanti i principi ed i valori indicati nel presente Codice, la Direzione effettuerà una formale diffida;
2. nel caso di ripetute violazioni dei contenuti del presente Codice Etico, la Direzione potrà indire un'assemblea straordinaria di tutti i soci, con verbalizzazione dell'accaduto;
3. nel caso in cui il Socio, nello svolgimento della propria attività, ponga in essere un notevole inadempimento in violazione delle prescrizioni del presente Codice, con conseguenze più gravi di quelle di cui ai punti 1. e 2., la Direzione potrà indire un'assemblea straordinaria di tutti i soci per l'adozione di adeguati provvedimenti commisurati alle conseguenze (anche potenziali) del comportamento;

4. nel caso di violazioni gravi ai contenuti del presente Codice, alle prescrizioni normative vigenti, nonché ai disposti del D.Lgs. n.231/01, la Direzione di GIT, dandone comunicazione a tutti i Soci, si riserva di adottare i seguenti provvedimenti: segnalazione alle autorità giudiziarie competenti e decadenza dallo status di Socio dell'interessato.

6.1.2 Violazioni ad opera di collaboratori di GIT

In caso di violazione dei principi e valori contenuti nel presente Codice da parte dei collaboratori di GIT, la Direzione assumerà provvedimenti commisurati alla gravità della violazione commessa e nel rispetto dei seguenti criteri:

1. il collaboratore che violi le disposizioni del presente Codice o adotti un comportamento non conforme a quanto contenuto nel codice stesso incorre, in ragione della gravità della violazione commessa, in: richiamo verbale; ammonizione scritta; multa o sospensione della retribuzione;
2. il collaboratore che ponga in essere, nell'espletamento della propria funzione per conto di GIT, un notevole inadempimento in violazione delle prescrizioni del Codice, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione più grave di quella prevista per il punto 1., può incorrere in un'interruzione del rapporto di collaborazione, con preavviso;
3. il collaboratore che, nell'espletamento della propria funzione, ponga in essere comportamenti in opposizione a quanto indicato nel presente Codice Etico, alla normativa vigente ed in particolare al D.Lgs. n.231/01, incorre nell'immediata interruzione del rapporto di collaborazione.


6.1.3 Violazioni ad opera di fornitori e controparti contrattuali

Ogni violazione ai principi e valori contenuti nel presente Codice da parte di un fornitore o di terza parte che intrattenga a qualsiasi titolo rapporti economici/contrattuali con GIT determina il recesso unilaterale del rapporto stesso.

Torino, 10.10.2016

Ing. Cristiano Cavallo

(Amministratore unico GIT)



I destinatari del presente Codice sono tenuti al rispetto puntuale dei principi, valori e comportamenti ivi indicati, tenendo presente gli effetti che il proprio comportamento può avere anche dal punto di vista del regime sanzionatorio e relative conseguenze, di cui sono edotti di assumersene la piena responsabilità personale.